



# DALLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA

**Carlo Bianco**

Milano, 11 novembre 2019

TAX LEGAL  
ADVISORY

## LE SOCIETA' DI CAPITALI: CAUSE DI SCIoglIMENTO ex art. 2484 c.c.

Il codice civile prevede che le società di capitali si sciolgano per le seguenti **cause**:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (rimborso di azioni o quote al socio recedente);
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

## DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLO SCIoglimento (art. 2484 c.c.)

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2484 c.c., alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

## I SOGGETTI TENUTI AD ACCERTARE IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglIMENTO

### GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI ex art. 2485 c.c.

Gli amministratori devono **senza indugio** accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484 e quindi:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2484 c.c. devono iscrivere presso l'ufficio del registro imprese la dichiarazione con cui accertano il verificarsi di una causa;
- Nell'ipotesi di cui al numero 6) devono iscrivere presso l'ufficio del registro imprese la deliberazione assembleare.

## I SOGGETTI TENUTI AD ACCERTARE IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglIMENTO

GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI art. 2485 c.c.

**Gli amministratori, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.**

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.

## I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DAL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglIMENTO SINO AL PASSAGGIO DI CONSEGNE AI LIQUIDATORI ex art. 2486 c.c.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, **gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.**

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

## LA NOMINA DEI LIQUIDATORI ex art. 2487 c.c.

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono **convocare l'assemblea dei soci perché deliberi**, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) **il numero dei liquidatori** e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) **la nomina dei liquidatori**, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

## I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE ex art. 2487 c.c.

L'assemblea convocata dagli amministratori per la nomina dei liquidatori, è chiamata a deliberare anche su:

- **i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;**
- **i poteri dei liquidatori**, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- **gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa**, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

## IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI (art. 2487-bis c.c.)

Alla data di **iscrizione presso il registro imprese** della nomina dei liquidatori, questi entrano in carica.

Gli amministratori consegnano ai liquidatori:

- i libri sociali;
- una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

**Di tale consegna viene redatto apposito verbale.**

## POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI LIQUIDATORI ex art. 2489 c.c.

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, **i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.**

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la **professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico** e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.


## POTERI E DOVERI PARTICOLARI DEI LIQUIDATORI art. 2491 c.c.

**Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.**

**I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.**

**I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni relative alla ripartizione ai soci di acconti sul risultato della liquidazione.**

## FASI OPERATIVE DELLA LIQUIDAZIONE




## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE

Il liquidatore deve predisporre un piano della liquidazione atto a verificare la **sostenibilità della procedura** e a fungere da **schema di intervento** per quanto attiene sia al realizzo dell'attivo che all'estinzione delle passività.

## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - ATTIVO

### **1** VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO:



## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - ATTIVO

### **2** STIMA DEI TEMPI E DEI COSTI DELLA LIQUIDAZIONE:

Predisposizione di uno schema di raffronto costi/benefici

Occorre valutare la **convenienza** di un impegno di risorse **già destinabili ai creditori** in attività di **valorizzazione dei beni** (ad esempio ultimazione di commesse in corso), con l'**obiettivo di trarre maggiori vantaggi** in seguito agli interventi eseguiti sui beni.



Sarà opportuno sottoporre ai soci il piano di liquidazione redatto *ex ante*.

## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - ATTIVO

### 3 LIQUIDAZIONE PROGRAMMATA:

Responsabilità del liquidatore è assicurarsi la **COPERTURA FINANZIARIA** della liquidazione.

Individuando:

a) LE RISORSE NECESSARIE PER SOSTENERE LA LIQUIDAZIONE

b) LE PROSPETTIVE DI REALIZZO DELL' ATTIVO

Il liquidatore dovrà in ogni momento essere nelle condizioni di valutare se quando avrà realizzato le attività sarà in grado di saldare tutti i debiti.

## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - PASSIVO

Sul fronte del passivo, il liquidatore dovrà:


- 1** **Avere puntuale contezza dell'ammontare di tutti i debiti;**
- 2** **Valutare i rischi connessi all'insorgere di altre passività, anche solo potenziali;**
- 3** **Verificare la sussistenza di eventuali crediti privilegiati ed i relativi titoli di prelazione;**

## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - PASSIVO

Lo stato di liquidazione non altera le condizioni di pagamento concordate con fornitori/altri creditori.

**Il liquidatore potrà tuttavia:**

- 4** rinegoziare, se possibile, le condizioni di pagamento in considerazione dello stato di liquidazione.



Si potrà quindi predisporre un piano di pagamenti ragionevole e compatibile con l'avanzamento della liquidazione.

## IL PIANO DI LIQUIDAZIONE - PASSIVO

Lo stato di liquidazione **non preclude** il ricorso a strumenti previsti dalla Legge, quale il piano attestato ex art. 67 L.F.

Con tale strumento, infatti:

sarà possibile convenire con i creditori condizioni diverse rispetto a quelle contrattuali, al fine di concludere ***in bonis*** la liquidazione;

Gli atti saranno compiuti in esecuzione di un piano di risanamento dell'esposizione debitoria la cui **fattibilità sarà attestata da un professionista terzo.**

## DOVERI DEL LIQUIDATORE

Operare fintanto che ricorrono le condizioni di copertura finanziaria;

In presenza di piano attestato ex art. 67 L.F., dare esecuzione a quanto ivi previsto;

Per prudenza, astenersi dal compiere atti che irragionevolmente discriminino soggetti rispetto ad altri → NO ATTI REVOCABILI

Monitoraggio costante della situazione.

## RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE

Qualora non sussistano le condizioni per portare a compimento la liquidazione, **il mancato ricorso ad una procedura concorsuale** potrebbe comportare un **aggravamento del dissesto**.

### ESEMPI:

Impossibilità di vendere beni che potrebbero essere ceduti nell'ambito di una procedura concorsuale → un prolungato periodo di inerzia potrebbe comportare il deperimento dei beni;

Prosecuzione di lavorazioni su ordini in corso che tuttavia non consentono il realizzo di quanto previsto

**ESEMPIO**

## RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore **potrebbe ricevere pressioni**, ad esempio dai soci, per revocare lo stato di liquidazione, con la prospettiva di incassi futuri derivanti da nuove operazioni imprenditoriali.

Il liquidatore dovrà compiere un'attenta analisi sulla portata economica degli eventi prospettati; dovrà inoltre tener conto che **le risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività in attesa dei nuovi sviluppi non potranno essere poste a carico dei creditori**, ma dovranno pervenire dall'esterno.

**IPOTESI:**

Le risorse necessarie a coprire il periodo – ponte intercorrente tra il verificarsi della causa di scioglimento ed il verificarsi dell'evento prospettato potranno essere richieste ai soci.

## L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA

### Art. 5 L.F. , c.2):

Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri **fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



MANIFESTAZIONE ALL'ESTERNO DI UNO STATO DI CRISI CONCLAMATO

## LE VERIFICHE DEI LIQUIDATORI

I liquidatori, agendo con professionalità e diligenza, devono verificare la **sostenibilità della liquidazione**.


Infatti, pur rilevando:

- Assenza di esposizioni tributarie o previdenziali;
- Assenza di iniziative esecutive o monitorie da parte dei creditori;

Occorre, come detto, stimare quanto ricavabile dalla cessione del patrimonio aziendale ed assicurarsi la **copertura di tutte le passività, anche potenziali**, che si sopporteranno per portare a termine la liquidazione.

## L'INSOLVENZA PROSPETTICA

Il concetto di insolvenza prospettica è stato recepito dal Legislatore ed è alla base delle novità introdotte dal Codice della Crisi, in vigore dall'agosto 2020.



Art. 13 CCI: sostenibilità dell'indebitamento per **almeno sei mesi**.

## ART. 13 CODICE DELLA CRISI

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.** [...]

Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i **flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. [...]

## INSOLVENZA PROSPETTICA NELLA LIQUIDAZIONE

Anche se nella liquidazione **non sussiste il concetto di continuità aziendale**, i liquidatori devono verificare, come visto, la sostenibilità della liquidazione.

**Infatti, il compimento di atti di disposizione del patrimonio aziendale senza tener conto dell'impossibilità prospettica di far fronte alle obbligazioni assunte, espone i liquidatori ad azioni di responsabilità.**

## INSOLVENZA PROSPETTICA NELLA LIQUIDAZIONE

Tali atti infatti:

- A** Comportano una **disposizione del patrimonio aziendale**;
- B** **Arrecano pregiudizio alle aspettative creditorie**, ravvisabile nella diminuzione del patrimonio aziendale (*eventus damni*);
- C** Presuppongono, tenuto conto della professionalità che deve essere propria del liquidatore, **la consapevolezza di ledere, con l'atto di disposizione, le ragioni creditorie** (*consilium fraudis*).

## PASSAGGIO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA

Appare opportuno, nell'ambito della liquidazione, valutare la sostenibilità della procedura, **non solo nell'orizzonte temporale di sei mesi**, ma fino al completamento delle operazioni di cessione del patrimonio aziendale e di soddisfacimento dei creditori, prescindendo dal limite del semestre.

**Tale valutazione deve essere compiuta non solo al momento di avvio della liquidazione, ma ogni qualvolta si verificano fatti non previsti e potenzialmente modificativi delle condizioni iniziali.**

## PASSAGGIO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA

Qualora l'organo liquidatorio ravvisi l'impossibilità, anche prospettica, di portare a compimento la liquidazione, a causa di insufficienti risorse o alla previsione di sostenimento di maggiori oneri rispetto a quanto inizialmente previsto, **deve senza indugio attivarsi per l'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale, a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e nel rispetto delle ragioni creditorie.**